

ALLEGATO "A" - STATUTO

Art.1 – Denominazione.

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata:

"ASD SILVIA TREMOLADA ONLUS"

PREMESSA

L'Associazione sportiva dilettantistica Silvia Tremolada, qui di seguito Associazione, si costituisce per l'esercizio in via principale e prevalente dell'attività sportiva dilettantistica a favore di persone svantaggiate, in particolare ragazzi e giovani con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica.

Per questo motivo, l'Associazione intende acquisire la qualifica di "Associazione di promozione sociale con finalità sportiva dilettantistica".

Nelle more dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita in materia di associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato e, avendo assunto la qualifica di Onlus di diritto, nel rispetto della normativa in tema di Onlus, e pertanto, nelle more dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione applica la normativa in tema di associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato e Onlus.

Nel predetto Statuto, l'Associazione intende adottare la normativa prevista dal Codice del Terzo settore in tema di "associazioni di promozione sociale".

L'Associazione applica la normativa prevista dal Codice del Terzo settore immediatamente applicabile, subordinando l'applicabilità delle norme a efficacia differita alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione subordina l'esercizio delle attività di interesse generale (di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore) inserite nel presente statuto che dovessero essere incompatibili con la disciplina prevista dalla normativa in vigore per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e per le organizzazioni di volontariato (ODV), alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Codice del Terzo settore.

Denominazione sociale

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nella sezione "Associazioni di promozione sociale", l'Associazione provvederà ad

integrare la denominazione, indicando l'acronimo APS, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Codice del Terzo settore e pertanto la nuova denominazione sarà la seguente:

“ASD SILVIA TREMOLADA APS”

Norme applicabili

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita in materia di associazioni sportive dilettantistiche, nel rispetto della normativa stabilita dalla legge n. 398/91, nel rispetto della normativa stabilita in tema di organizzazioni di volontariato (ODV) e di ONLUS in vigore e nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), nella parte relativa alle norme immediatamente applicabili.

L'Associazione esercita in via principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche a favore di persone svantaggiate, in particolare, ragazzi e giovani con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica”.

L'Associazione è giuridicamente e fiscalmente considerata “Associazione sportiva dilettantistica” e pertanto:

- il predetto statuto è redatto nel rispetto dell'art. 90 della Legge n. 289/2002;
- l'Associazione aderisce e si conforma alle norme e direttive del CONI, nonché ai regolamenti e allo statuto delle Federazioni Sportive e ai regolamenti e allo statuto degli Enti di Promozione sportiva e delle Federazioni Sportive cui essa aderirà in futuro, i cui statuti e regolamenti si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori.

Con l'affiliazione l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie degli Enti di Promozione sportiva e delle Federazioni sportive di appartenenza e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti di Promozione sportiva e delle Federazioni sportive stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente Atto costitutivo e Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Associazioni e Società Sportive affiliate.

Associazione di promozione sociale

L'utilizzo dell'acronimo "APS" è subordinato alla trasmigrazione nell'apposita sezione del RUNTS. Si applica la disposizione di cui all'articolo 12 del Codice del Terzo Settore e pertanto, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sociale dovrà contenere l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia-sezione provinciale di Monza e Brianza

Al momento della stesura dello statuto, l'Associazione è iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia, sezione Provinciale di Monza e Brianza – numero MB 682 Sez. A- sociale, provvedimento 28/01/1994 atti n. 51737, ed è ONLUS di diritto.

L'Associazione applica la normativa stabilita in tema di organizzazioni di volontariato (ODV) e Onlus fino all'operatività del RUNTS.

L'Associazione intende acquisire la qualifica di APS e pertanto applicherà, fino all'operatività del RUNTS, le norme relative alle ODV e alle ONLUS, e successivamente le norme previste dal Codice del Terzo Settore, aggiungendo alla denominazione sociale l'acronimo APS.

La nuova denominazione, a seguito di iscrizione nel RUNTS, sarà la seguente:

"ASD Silvia Tremolada APS".

Art. 2 – Principi e Scopo. Oggetto sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari e della collettività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione ha per scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell'attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale di coloro che aderiscono all'Associazione, mediante la gestione di ogni forma di attività dilettantistica,

ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport. L'Associazione esercita in via principale la seguente attività di interesse generale "organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche a favore di persone svantaggiate, in particolare giovani e ragazzi con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica".

Nello specifico, l'Associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo dello sport dilettantistico, con particolare riferimento alle seguenti discipline riconosciute dal CONI:

- Atletica leggera;
- Attività subacquee;
- Sport acquatici;
- Bocce;
- Calcio;
- Golf;
- Pallavolo;
- Sport equestri;
- Tennis;
- Danza sportiva;
- Arrampicata sportiva;
- Scacchi;
- Ginnastica.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione intende uniformarsi, inoltre, ai seguenti principi, che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione:

a) Divieto di svolgere attività non previste dallo Statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a

quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;

b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, prima dell'operatività del RUNTS, ad altra associazione sportiva dilettantistica e, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. In caso di associati enti, il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

g) Intrasmisibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;

h) Diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali;

i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

l) Competenze dell'assemblea in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 del Codice del Terzo settore;

m) Disciplina riguardante l'organo di amministrazione, l'organo di controllo (ove nominato) e l'organo della revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26,27,28,29,30 e 31 del Codice del Terzo settore.

n) Numero minimo di associati: sette persone fisiche con obbligo di integrazione entro un anno dalla diminuzione sotto il minimo legale stabilito dall'articolo 35 del Codice del terzo settore;

o) Divieto di apporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e divieto di previsione del diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Divieto di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

p) Possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Le Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via principale la seguente attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

1. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche a favore di persone svantaggiate, in particolare ragazzi e giovani con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo dello sport dilettantistico, con particolare riferimento alle seguenti discipline riconosciute dal CONI:

- Atletica leggera;
- Attività subacquee;
- Sport acquatici;

- Bocce;
- Calcio;
- Golf;
- Pallavolo;
- Sport equestri;
- Tennis;
- Danza sportiva;
- Arrampicata sportiva;
- Scacchi;
- Ginnastica.

Conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o di enti riconosciuti da questo delegati, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive e connesse alle discipline sopra indicate, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica o ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle medesime discipline.

L'Associazione esercita le seguenti ulteriori attività rivolte ai ragazzi e ai giovani con disabilità intellettiva, sensoriale e fisica:

- Interventi e servizi sociali;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Attività culturale di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate di cui al presente statuto;
- Agricoltura sociale;
- Alloggio sociale;
- Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate di cui al presente statuto;

- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione esercita le seguenti attività:

➤ Promuovere, sviluppare e praticare, a livello dilettantistico ed amatoriale (e pertanto al di fuori di ogni rapporto sportivo di natura professionale con atleti professionisti), anche a scopo formativo, le seguenti discipline sportive:

- Atletica leggera;
- Attività subacquee;
- Sport acquatici;
- Bocce;
- Calcio;
- Golf;
- Pallavolo;
- Sport equestri;
- Tennis;
- Danza sportiva;
- Arrampicata sportiva;
- Scacchi,
- Ginnastica,

riconosciute dal CONI e dagli Enti di promozione sportiva /Federazioni Sportive cui l'ASD si affilierà;

➤ Promuovere corsi per la pratica delle discipline sportive di cui sopra;

➤ Organizzare giornate educative ed informative a scopo sociale, al fine di promuovere la solidarietà sociale e sensibilizzare la collettività sui principi e valori di cui al presente statuto;

➤ Avviare una scuola sportivo-dilettantistica al fine di promuovere lo sviluppo dello sport tra i giovani, portatori di handicap e non;

➤ Organizzare manifestazioni sportive, ricreative e culturali a favore dei propri associati e della comunità;

➤ Avviare iniziative di sostegno a favore dei bambini e dei giovani che si trovano in situazioni di disagio sociale e familiare, che comprendano attività di coinvolgimento sportivo/lavorativo/creativo/ricreativo e la gestione di case-famiglia e alloggi sociali allo scopo di

realizzare un centro effettivo di accoglienza e di aiuto diretto a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà partecipare a gare, tornei, campionati, concorsi ed ogni altra attività legata alla pratica delle discipline sportive, nel rispetto dei fini di solidarietà sociale.

L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie del CONI o di enti riconosciuti da questo delegati e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati le norme e gli statuti degli Enti di promozione sportiva /Federazioni sportive a cui è affiliata.

E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

Art. 3 – Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le attività diverse esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.

Art. 5 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Monza (MB) in Via Angelo Ramazzotti n. 19.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 6 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 7 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento dei predetti fini, secondo le proprie capacità personali e hanno presentato

domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni, lo Statuto e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive a cui aderisce. La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC / sito web).

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni e/o ragazzi con disabilità intellettiva, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore e/o il ragazzo con disabilità intellettive a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne/con disabilità e esercita il diritto di voto.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

E' fatto espresso divieto di:

- disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato.

Disciplina del rapporto associativo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono trasmissibili.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, dello Statuto e delle norme stabilite dagli Enti di promozione sportiva e dalle Federazioni Sportive a cui aderisce, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori d'età che sono iscritti da almeno due mesi nel Libro degli Associati e il genitore/esercitante la potestà parentale del minorenne/ragazzo con disabilità intellettive.

Ogni associato ha un voto. Vighe il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati imprese o enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente/impresa.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati; qualora l'associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 del Codice civile.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli Associati, Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro novanta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dall'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 31 ottobre di ogni anno. Il mancato versamento della quota associativa entro il 31 gennaio, viene equiparato ad un recesso.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa.

Gli associati sono tenuti a:

- Svolgere le attività preventivamente concordate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- Utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, nel rispetto delle norme stabilite in apposito regolamento, impegnandosi alla conservazione e al buon uso degli stessi.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni;
- decesso;

- espulsione;
- mancato pagamento della quota sociale.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi prevalentemente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute.

Le dimissioni possono essere comunicate in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'Organo di Amministrazione: tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;
- c. per atti in contrasto con le norme statutarie e i regolamenti stabiliti dagli enti e dalle Federazioni sportive a cui aderisce;
- d. per condotta sportiva non conforme ai principi della lealtà e della rettitudine sportiva, in ogni rapporto collegato all'attività sportiva;
- e. per mancato rispetto dell'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e degli Enti e delle Federazioni Sportive a cui aderisce.
- f. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione.

Sanzioni disciplinari sportive

A carico degli associati che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e seguano una condotta non conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le sanzioni disciplinari previste dalle federazioni di appartenenza.

Art. 8 – I volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;

- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) sovranità dell'Assemblea degli associati;
- b) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, tenendo presente che gli amministratori non percepiscono alcun compenso per la carica sociale coperta, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 10– L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno/orario ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti

dal Libro degli Associati o, in alternativa, mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli Associati.

Gli associati possono intervenire all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

E' inoltre prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In caso di Assemblea tramite sistemi di audio/videoconferenza è necessario indicare almeno tre giorni prima la volontà di partecipare tramite il predetto sistema. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario verbalizzante.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di amministrazione e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni contenute in apposito Regolamento. Per le elezioni delle cariche sociali si può procedere mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive. Nell'apposito verbale dovrà risultare anche una sintesi del dibattito.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi titolo a parteciparvi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza assoluta.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.11 – Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. L'Organo di Amministrazione dura in carica per quattro esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

E' fatto espresso divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito degli Enti e delle Federazioni Sportive Nazionali a cui aderisce.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di percepire compensi a qualunque titolo dall'Associazione, salvo il rimborso delle spese documentate.

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno otto giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Attività dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea degli associati.

In particolare, può svolgere le seguenti attività:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone per l'Assemblea il programma annuale di attività;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina l'importo annuale della quota associativa;
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale ove necessario;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- nomina i componenti del Comitato scientifico/culturale dei sostenitori;

- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, subordinato e/o professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 36 del Codice del Terzo settore.
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione.

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi per cooptazione, ratificata alla prima assemblea utile.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Organo.

Conflitto di interessi degli amministratori

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art.12 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più amministratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma del Codice civile.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili.

Art. 13 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea ove occorran le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

E' compito del Presidente dell'Organo di controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 14 – Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'organo di controllo della revisione legale dei conti, ove occorran le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'Assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della

correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 15 – Responsabilità

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di Controllo e i componenti dell'Organo di Revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 16 – Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'Organo di Controllo

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo Settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

Art. 17 – Comitato scientifico/culturale dei sostenitori

L'Associazione può istituire un Comitato scientifico/culturale dei sostenitori, nel quale iscrivere coloro che – persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni – contribuiscono con il proprio sostegno al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e allo sviluppo culturale, morale e materiale della stessa, erogando contribuzioni volontarie straordinarie e/o partecipando alle attività divulgative e culturali, a sostegno dell'attività svolta o di progetti specifici. Fanno

parte del Comitato scientifico- culturale dei sostenitori anche soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni) che si siano distinti per meriti particolari a favore dell'Associazione, contribuendo in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione o alla realizzazione di un progetto.

I sostenitori sono nominati dall'Organo di Amministrazione e i dati identificativi sono riportati in un apposito Albo tenuto a cura dell'organo stesso.

La gestione e la funzionalità del Comitato vengono decise dall'Organo di Amministrazione in apposito regolamento.

L'Organo di Amministrazione può invitare i sostenitori a partecipare alle proprie riunioni di loro interesse oppure alle assemblee degli associati, sia in rappresentanza del Comitato stesso sia singolarmente. I sostenitori, sia singolarmente sia in rappresentanza del Comitato, hanno funzione consultiva ed esprimono proposte e pareri sulle attività, sui progetti dell'Associazione e sull'utilizzo delle risorse.

Art. 18 - Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- g) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla

legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 20 - Risorse

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, libere e gratuite dei propri associati.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 21 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 22 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1 settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.

Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più

di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Per quanto non stabilito, si applica l'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Art. 23 – Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Associazione, in caso di superamento dei limiti indicati nel secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della eventuale rete associativa di appartenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, tenendo presente che gli amministratori non percepiscono alcun compenso per la carica sociale coperta, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art.24 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1, del Codice del Terzo settore (registro dei volontari), l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 25– Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno il 20 per cento degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Art. 26– Scioglimento.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 27 – Trasformazione, fusione, scissione

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del codice civile, inserito dall'articolo 98 del codice del Terzo settore.

Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 28 – Vincolo di giustizia

Con l'affiliazione agli Enti e alle Federazioni sportive a cui aderisce, l'Associazione si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti e delle Federazioni a cui aderisce, con conseguente devoluzione agli Organi di Giustizia ed arbitrali degli Enti e delle Federazioni a cui aderisce di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati tesserati o tra questi e l'Associazione,

le quali non siano riservate dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati..

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti e delle Federazioni a cui aderisce dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, pertanto, parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazioni affiliate.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI o le F.S.N. alle quali l'Associazione è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Art. 29 – Norme di rinvio e Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento:

- alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato (ODV), ONLUS ed enti senza scopo di lucro (fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore);
- al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- alle norme del CONI e degli Enti e delle Federazioni a cui aderisce, le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Monza, 03 luglio 2019